

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale n. 1494 del 26 settembre 1915 (circolare 779 del *Giornale militare* del 1915) ammette, per la durata della guerra, la deroga al limite superiore di età di 28 e 40 anni, stabilito negli articoli 11 e 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, per la nomina rispettivamente a sottotenente di complemento e di milizia territoriale dei militari dei corpi e reparti dell'esercito operante.

« Quindi anche i richiamati di 1ª categoria delle classi anziane, che posseggano gli altri requisiti richiesti, possono conseguire il grado di sottotenente.

« Se essi non appartengono all'esercito operante, possono, ugualmente, qualunque sia la loro età e sempre che abbiano le qualità volute, conseguire la nomina a sottotenente di milizia territoriale; oppure concorrere ai corsi di *aspirante* presso la Scuola militare o l'Accademia militare, per poi conseguire la nomina a sottotenente di complemento, dopo un periodo di esperimento pratico, come risulta dalla circolare 249 del *Giornale militare* del 1916, con la quale venne appunto annunziato un corso accelerato per la nomina ad aspirante presso gli istituti militari menzionati.

« Si reputa quindi che nessun altro provvedimento si renda necessario in merito alla questione rappresentata nella interrogazione.

« *Il ministro*

« MORRONE ».

Faranda. — *Al ministro d'agricoltura, industria e commercio.* — « Per conoscere come intenda facilitare l'approvvigionamento dei carboni necessari per i bisogni agricoli della provincia di Messina, dato che la federazione dei Consorzi agrari che per tale scopo ha ottenuto delle speciali agevolazioni dal Governo, ad analoga richiesta della Cattedra ambulante di agricoltura e del Consorzio agrario di Messina ha risposto di non poter dare alcuna partita di carbone sul porto di Messina perchè i carichi si effettueranno unicamente sul porto di Genova e che le prenotazioni all'acquisto collettivo sono tutte per importazioni nell'Italia settentrionale e centrale ».

RISPOSTA. — « A facilitare l'approvvigionamento del carbone occorrente ai lavori agricoli della Sicilia il Governo ha provveduto col decreto luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 653, il quale attribuisce

al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana l'incarico di curare il rifornimento dell'industria agricola e delle piccole imprese industriali, assegnando ad esse il carbone di cui abbisognano e al più equo prezzo possibile.

« Di più e di meglio, per il momento, a vantaggio degli agricoltori e degli industriali siciliani, non potevasi fare.

« *Il sottosegretario di Stato*

« COTTAFANI ».

Girardini. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda dovere dello Stato rimborsare i comuni delle spese occorse per cura e mantenimento negli ospedali delle persone che ebbero a soffrire danni in conseguenza di atti di ostilità contrari ai principi del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti ».

RISPOSTA. — « Nessuna domanda risulta pervenuta al Ministero da parte dei comuni interessati per ottenere il rimborso delle spese occorse per cura e mantenimento negli ospedali delle persone che vennero ferite in conseguenza di ostilità contrarie ai principi di diritto di guerra.

« Il Ministero, perciò, non ha avuto occasione di prendere provvedimenti di massima in proposito. Non ha mancato, però, quando se ne è presentata l'opportunità, di concedere sussidi per alleviare i danni derivati dai suddetti atti di ostilità.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELESIA ».

Girardini. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* — « Per sapere se, in attesa della definitiva determinazione delle indennità per i danni sofferti, non creda autorizzare la Commissione delle prede a rilasciare acconti alle persone colpite o danneggiate od ai loro parenti poveri in conseguenza di atti di ostilità, contrari ai principi del diritto di guerra, compiuti dal nemico; e ciò in analogia con la disposizione già attuata in favore degli aventi diritto da militari caduti in guerra, ai quali tali anticipazioni vengono concesse fino alla liquidazione della pensione; e, quando tale provvedimento non ritenesse possibile, non senta di dover provvedere con altri fondi alle impellenti necessità dei colpiti e dei superstiti alla cui doverosa, continuativa assistenza non possono prestar opera le Congregazioni di carità od i Comitati per assoluta mancanza di mezzi ».